

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 554

del 18-3-2021

## O G G E T T O

Convenzione con Università Vita-Salute San Raffaele - Scuola di Specializzazione in Nefrologia per lo svolgimento di attività professionalizzante in struttura assistenziale extra rete formativa: Dott. Matteo Marcello.

Proponente: UOS Formazione  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 586

Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano ha chiesto, con nota prot. n. 0124812 del 22.12.2020, la stipula della convenzione/accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Matteo Marcello, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 2005 del 30/12/2019, punto R) ha confermato quanto già disposto con note circolari prot. n. 35512 del 30 Gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 Marzo 2018 secondo cui l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 22403 del 01.03.2021 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Strumentali SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 25353 dell’08.03.2021, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Nefrologia, Prof. Ronco Claudio, si propone l’approvazione dell’accordo con l’Università Vita – Salute San Raffaele per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Matteo Marcello, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione/accordo individuale con l'Università Vita – Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Matteo Marcello, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 19-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 19-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE**

**TRA**

**Università Vita-Salute San Raffaele**, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, P.IVA 13420850151, numero REA: MI – 1511742, in persona del Consigliere Delegato, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, C.F. DMLNFL82H62H501Z (di seguito **"Università"** o **"UniSR"**)

**E**

**l'Azienda ULSS n. 8 "Berica"** C.F. n. 02441500242, con sede in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima (di seguito **"Soggetto Ospitante"**)

di seguito nominate anche singolarmente la **"Parte"** o collettivamente le **"Parti"**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss. del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- tale Decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

## **E PREMESSO INOLTRE CHE:**

Il Soggetto Ospitante fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione di “Nefrologia” dell’Università degli studi di Padova ed è una struttura pubblica accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;

Il Soggetto Ospitante ha verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura, l’Università intende avvalersi del Soggetto Ospitante per lo svolgimento di attività formative professionalizzante finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale; A tal fine le Parti intendono disciplinare lo svolgimento delle attività di tirocinio secondo le condizioni della presente convenzione (di seguito “**Convenzione**”).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Medico in formazione specialistica**

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante (di seguito il “**Tirocinio**” meglio descritto nel successivo articolo 5) il dott. **Matteo MARCELLO**, nato a Cagliari (CA) il 09/07/1992 residente a Monserrato (CA) in Via Monte Arci n.33, C.F. MRCMTT92L09B354Z (di seguito il “**Tirocinante o Medico in formazione specialistica**”).

### **Art. 3 – Durata del Tirocinio**

Il periodo di Tirocinio si svolgerà dal 22 Marzo 2021 al 22 Marzo 2022 (di seguito “Periodo di Tirocinio”).

### **Art. 4 – Luoghi e tempi**

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del Tirocinante, per tutta la durata del Tirocinio il personale e le attrezzature presenti in Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del Tirocinio**

Il Tirocinante dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Frequenza presso il dipartimento di nefrologia (reparto, dialisi, trapianto);
- Partecipazione attiva ai progetti di ricerca, incontri formativi e conferenze;
- Progetto di ricerca in collaborazione tra i due centri.

### **Art. 6 – Natura giuridica del Tirocinio**

Il periodo di Tirocinio non dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del Tirocinante è finalizzata all’addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di Tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Claudio Ronco come tutor del Soggetto Ospitante (di seguito “Tutor Soggetto Ospitante”) e del Dott. Marco Simonini come tutor dell’Università (di seguito “Tutor UniSR”).

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L’accertamento della regolare frequenza del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante è affidato al Tutor del Soggetto Ospitante il quale provvede a comunicare a Università l’avvenuta frequenza mediante apposita comunicazione al Tutor UniSR.

### **Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.

Durante l’attività di Tirocinio presso il Soggetto Ospitante, il Tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il Tirocinante deve rispettare le procedure e policy aziendali del Soggetto Ospitante dallo stesso indicate.

### **Art. 10 – Copertura rischi professionali**

Il Soggetto Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal Tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Il Tirocinante provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per l’eventuale colpa grave.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL, come previsto dalle normative vigenti e informa Università Vita-Salute San Raffaele dell’evento occorso.

### **Art. 11 – Sicurezza sul lavoro**

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che svolge attività presso le strutture del Soggetto Ospitante ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante:

- garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte;
- si impegna affinché al medico in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività anche sulla base del Documento di valutazione dei rischi elaborato dal soggetto ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- si impegna a fornire l’erogazione della formazione specifica in base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo

in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;

- assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture;
- si impegna, ove applicabile, a garantire, per il periodo di svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, l'attuazione degli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti. Si impegna altresì a informare e formare il medico in formazione specialistica sul rischio radio indotto specifico legato all'attività svolta e ad inviare opportuna documentazione sull'avvenuta formazione nonché l'esito della sorveglianza dosimetrica all'Esperto Qualificato dell'Università.
- vigilare affinché i soggetti destinatari della presente convenzione si attengano alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando all'Università il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Università:

- si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso di materiale e apparecchiature in luoghi di lavoro del Soggetto Ospitante.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.lgs. 81/08 sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività.

Sarà compito del Tutor del Soggetto Ospitante vigilare affinché il medico in formazione specialistica si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Dirigente Responsabile del Tirocinante e al Direttore della Scuola di Specialità il reiterato mancato rispetto di tali misure.

### **Art. 12 - Emergenza sanitaria Covid-19**

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.

### **Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio**

Il Soggetto Ospitante assicura al Medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se

del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 29 del Codice Privacy o dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

### **Art. 15 – Riservatezza**

Le Parti e il Tirocinante si impegnano reciprocamente, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, ex articolo 1381 cod. civ., anche di società collegate, ex art. 2359 c.c., a mantenere strettamente confidenziali, a non divulgare o rivelare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte ed a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, per fini estranei all'esecuzione della Convenzione le informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i segreti aziendali, il know-how di ciascuna delle Parti nonché tutte le informazioni ad esse direttamente o indirettamente connesse (indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate), ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, le presentazioni, gli studi, i progetti, i piani economico-finanziari, i parametri e le formule e gli schemi di processo relativi a ciascuna delle Parti (di seguito definite, complessivamente, le **“Informazioni Confidenziali”**).

2. Ciascuna Parte rimarrà titolare esclusivo dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale e in nessun caso l'altra Parte potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto a tali diritti o alle Informazioni Confidenziali di titolarità dell'altra Parte, né trarre dalle stesse alcun vantaggio od utilità al di fuori di quanto necessario ai fini dell'esecuzione della Convenzione.

3. Le Parti si impegnano a restituire o distruggere, contestualmente alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della Convenzione o, in qualsiasi momento, entro trenta (30) giorni dalla richiesta della Parte divulgatrice, tutte le Informazioni Confidenziali, su qualunque supporto conservate, incluse tutte le copie, salvo debbano essere conservate in base alla legge applicabile o non possano essere rimosse, restituite o distrutte dal sistema di archiviazione automatico, fermo in ogni caso il divieto assoluto di loro utilizzo.

4. In nessun caso la presente Convenzione potrà imporre un obbligo di confidenzialità in capo alle Parti in relazione ad informazioni o dati che:

- a) fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione della Convenzione;
- b) fossero a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, come emerge da documentazione scritta, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante su detta Parte;
- c) siano state lecitamente ottenute e/o autonomamente creati da terzi.
- d) la loro comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione.
- e) siano state create dalla Parte Ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Accordo, come emerge da documentazione scritta.

5. Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione.

#### **Art. 16 – Durata**

La presente Convenzione è efficace dalla data di ultima sottoscrizione sino al termine del Periodo di Tirocinio, come meglio identificato al precedente articolo 3.

#### **Art. 17 – Recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

Se per Università:

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina n. 58

20132 Milano

Pec: [unisr@pec.it](mailto:unisr@pec.it)

Se per Soggetto Ospitante:

Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”

Viale F. Rodolfi n. 37

36100 Vicenza

Pec: [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

#### **Art. 18 – Imposte**

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 19 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico**

Il Soggetto Ospitante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 e di essere a conoscenza del fatto che UniSR ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ed un codice etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consultabili al link [https://www.unisr.it/modello\\_231\\_e\\_codice\\_etico](https://www.unisr.it/modello_231_e_codice_etico).

#### **Art. 20 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale e facoltativo.

Letto, approvato e Sottoscritto

Milano, Data \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Università Vita-Salute San Raffaele	Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"
Titolo: Consigliere Delegato Nome: dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi  _____	Titolo: Direttore Generale Nome: dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina  _____

*Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*